

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 71-13254

Legge regionale 2 luglio 1999 - n. 16 art. 48 e s.m.i. Iniziative della Giunta regionale in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali per la predisposizione dei programmi annuali delle Comunità Montane. A.S. 2010/11.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di sostenere per le motivazioni esplicitate in premessa, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, mediante la concessione di un contributo finanziario assegnato alle Comunità Montane, per la copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale nella Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado, nell'ambito di iniziative finalizzate al mantenimento dell'offerta scolastica, alla razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse, ad attività integrative;

- i programmi presentati dalle Comunità Montane dovranno essere redatti tenendo conto:

- degli istituti scolastici, presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, per la insufficiente dotazione di personale docente, con il rischio di chiusura di plessi a causa di diverso orientamento della popolazione scolastica alla luce della nuova regolamentazione sull'assetto scolastico nella scuola dell'obbligo nei territori montani;
- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;
- della presenza o meno, nella zona di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli, utilizzando criteri territoriali oggettivamente quantificabili quali l'altitudine e la distanza tra i plessi, i tempi di percorrenza, le caratteristiche degli edifici scolastici e lo studio delle prospettive future in ordine all'andamento demografico;
- della volontà di proseguire la sperimentazione dei progetti relativi allo studio della lingua francese e tedesca nella Scuola Primaria, con particolare attenzione alle classi finali di tale ciclo scolastico;
- delle necessità di ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'inserimento di attività integrative,

- di attivare, ai sensi dell'art. 48 - secondo comma - della L.r. 16/99 modificata dalla L.r. 1° luglio 2008, n. 19, l'erogazione dell'assegno di studio di cui alle premesse per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado residenti nella parte del territorio delle Comunità Montane piemontesi considerato più disagiato dal punto di vista della marginalità socio economica, dei trasporti ecc, e che sono stati obbligati a spostare temporaneamente la propria dimora per seguire gli studi. Tale assegno, da rapportarsi in relazione al reddito ISEE del nucleo familiare ed in considerazione delle risorse disponibili, sarà corrisposto per il tramite delle Comunità Montane piemontesi con le medesime modalità di cui alla Deliberazione n. 33 - 8471 del 27 marzo 2008;

- di prevedere la prosecuzione della sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo della Montagna e Foreste e l'Assessorato all'Istruzione - Formazione Professionale, per l'attuazione del programma regionale di intervento;

- di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste la determinazione delle procedure attuative e la redazione dei relativi interventi, sulla base dei programmi proposti dalle singole Comunità Montane, volto al raggiungimento degli obiettivi descritti;

- nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste, di contribuire in via prioritaria ad interventi volti a garantire il funzionamento, limitatamente ai costi per l'impiego di personale, degli istituti scolastici in accertate situazioni di sofferenza, delle situazioni di pluriclasse in condizione di difficile sostenibilità e della prosecuzione dei progetti relativi allo studio della lingua francese e tedesca nella Scuola Primaria, in subordine alle attività integrative con particolare attenzione a quei progetti che presentino caratteristiche tali da risultare esportabili ed atti ad essere riferimento come buona pratica per le altre Istituzioni scolastiche;
- i programmi presentati dalle Comunità Montane, inclusi nel programma regionale, possono essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto finale da parte delle Comunità Montane.

Al finanziamento delle iniziative di cui in atto, quantificabili in via presuntiva in € 1.500.000,00, si provvederà con le risorse disponibili sul Bilancio di previsione 2010, per € 500.000,00 a valere sulle risorse dell'UPB DB 14192 e per € 1.000.000,00 a valere sulle risorse dell'UPB DB 15071.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)